

Serie Ordinaria n. 2 - Mercoledì 12 gennaio 2011

D.g.r. 29 dicembre 2010 - n. 9/1189
Linee guida per lo svolgimento da parte delle province delle funzioni amministrative relative alla classificazione, vigilanza e applicazione delle sanzioni per gli esercizi alberghieri

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 «*Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo*» e segnatamente gli articoli 24 e 44 che prevedono l'emanazione di regolamenti inerenti gli standard obbligatori minimi per le aziende alberghiere e per le case ed appartamenti per vacanza;

Visto il Regolamento regionale 7 dicembre 2009, n.5 «*Definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, nonché degli standard obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze in attuazione del titolo III, capo I e capo II, sezione IV della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)*»;

Rilevato che l'articolo 4 del predetto Regolamento dispone che la Giunta Regionale definisca le linee guida relative allo svolgimento da parte delle Province delle funzioni amministrative relative alla classificazione alberghiera, alla relativa vigilanza ed alla irrogazione delle sanzioni;

Ravvisata l'opportunità, al fine di consentire l'eventuale adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni del regolamento regionale in argomento sulla base delle precisazioni disposte con le linee guida oggetto del presente provvedimento, di disporre l'avvio dei controlli da parte delle Province competenti a far tempo dalla data del 1 aprile 2011;

Preso atto dei contenuti delle linee guida di cui all'Allegato 1, che forma parte integrante al presente provvedimento, condivise in sede tecnica con i referenti provinciali;

Dato atto che il testo soprarichiamato è stato oggetto di confronto con le Amministrazioni provinciali e con le Associazioni di rappresentanza delle imprese turistiche e di tutela dei consumatori, in sede di Tavolo di coordinamento di cui all'art. 5 della richiamata l.r. 15/2007;

Ritenuto, pertanto, di approvare le «Linee guida per l'applicazione della normativa regionale in materia di classificazione alberghiera» di cui all'Allegato 1, che forma parte integrante al presente provvedimento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*» nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare le «Linee guida per l'applicazione della normativa regionale in materia di classificazione alberghiera» di cui all'Allegato 1, che forma parte integrante al presente provvedimento;

2. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate, l'avvio dei controlli da parte delle Province competenti a far tempo dalla data del 1 aprile 2011;

3. di disporre la pubblicazione dei documenti approvati con il presente provvedimento, sul sito regionale www.regione.lombardia.it nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO 1

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L.r. 16 luglio 2007, n. 15 «*Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo*» **Articoli 21 - 31**

Regolamento Regionale n. 5 del 7.12.2009

L'approvazione del Regolamento Regionale «*Definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, nonché degli standard obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze, in attuazione del titolo III, capo I e capo II, sezione IV, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)*», prende avvio dalla necessità, esplicitata dal c.d. «Decreto Brambilla» (Decreto 21 Ottobre 2008, pubblicato sulla GU dell'11 febbraio 2009) di pervenire ad un adeguamento, il più possibile uniforme, della normativa di ciascuna Regione rispetto alle indicazioni in materia di classificazione alberghiera.

L'orientamento delineato, pertanto, è frutto del confronto Stato-Regioni proprio per evitare diversità dei requisiti tra le varie Regioni con l'obiettivo di proporre un'offerta ricettiva il più possibile uniforme in rapporto a ciascuna categoria alberghiera, a tutto

vantaggio della qualità percepita dal cliente e della competitività del sistema.

In sede di confronto, peraltro, è stata condivisa l'opportunità di superare la tradizionale classificazione basata sull'attribuzione di stelle attraverso il progressivo sviluppo di un sistema di «rating», di fatto introdotto dal Decreto Ministeriale 2008 (art.6), come strumento ad adesione volontaria di accreditamento aperto all'applicazione di standard di qualità più elevati e significativi.

Nella prospettiva di procedere in quest'ottica, Regione Lombardia ha operato, nella stesura del Regolamento, selezionando i requisiti minimi obbligatori in maniera consona per dar seguito al processo di armonizzazione e contestualmente garantire trasparenza per l'utente, ma scegliendo, nel raffronto tra le disposizioni della previgente normativa di cui alla l.r. 15/2007 e le indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale 2008, le norme meno onerose, in particolare in termini di adeguamenti strutturali per gli esercizi esistenti.

Ai fini dell'armonizzazione delle modalità applicative della normativa di classificazione, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Regionale n. 5/2009 sono definite le Linee Guida per lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte delle Province, di cui ai contenuti di seguito specificati.

Indicazioni di carattere generale

Nel procedere alla assegnazione della classifica le Province, tenendo conto dei predetti orientamenti generali, dovranno effettuare la verifica del possesso dei requisiti attenendosi ai seguenti principi:

- la rispondenza agli standard da regolamento delle dotazioni e dei servizi offerti deve essere riscontrata applicando il principio di «equivalenza sostanziale», piuttosto che di aderenza letterale ai requisiti richiesti;

- la suddivisione e configurazione degli spazi, sia comuni che privati, non richiede necessariamente divisori fissi (in muratura o altra soluzione) tenendo conto dell'evoluzione dei modelli distributivi della moderna architettura;

- la «qualità» delle dotazioni e dei servizi offerti deve costituire elemento di riferimento, anche in relazione al genere della clientela che frequenta i singoli esercizi, alla tradizione locale ed all'importanza generalmente loro attribuita, rispetto alla mera constatazione delle quantità previste. (Si richiamano, esemplificativamente, alcune delle offerte di servizio che, pur costituendo materia da approfondire nell'ambito della certificazione qualità - rating, offrono sin da ora un utile riferimento per la valutazione: qualità dell'arredo - accettazione di bancomat/carte di credito - disponibilità di apparecchiature aggiuntive quali adattatori elettrici universali, ecc.).

In applicazione di detti principi, ed in tutti i casi di insufficienza di indicazioni di dettaglio, prima dell'avvio di possibile contenzioso con le aziende interessate è opportuno che le Province sottopongano le eventuali problematiche agli uffici regionali preposti, al fine di consentire indicazioni per uniformità di comportamento su tutto il territorio regionale.

Indicazioni di procedimento

Ferma restando l'opportunità di predisporre da parte delle amministrazioni provinciali una modulistica standard utilizzabile dalle aziende alberghiere per la presentazione delle domande, sia in caso di conferma della classificazione assegnata che di nuova classificazione, detta modulistica deve attenersi al testo del regolamento approvato, come integrato dalle presenti Linee Guida.

Al fine della diffusione presso le aziende alberghiere di ogni informazione pertinente la classificazione, anche in relazione alla presentazione delle domande, le amministrazioni provinciali possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni di categoria purché l'attività sia supportata da accordi formali.

In sede di prima applicazione, al fine di consentire alle aziende alberghiere esistenti l'eventuale adeguamento delle strutture in base alle precisazioni disposte con le presenti Linee Guida, le Province potranno eseguire i controlli di competenza a far tempo dalla data del 1 aprile 2011, come disposto con atto di approvazione del presente documento.

Indirizzi per l'applicazione delle Linee Guida**Indice:**

Prospetto A

Indirizzi per l'applicazione delle disposizioni di cui alla l.r. 15/2007 - Tit. III - Capo I

Prospetto B

Indirizzi per l'applicazione del Regolamento Regionale n. 5/2009 - Allegato B